

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN PIAZZA DEI MARTIRI (CARPI) DAL 27 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

PREMESSA

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale ritiene fondamentale promuovere e sostenere le attività culturali e che, a tal proposito risulta opportuno arricchire il programma già approvato degli eventi culturali estivi con ulteriori iniziative che possano integrare l'aspetto dell'intrattenimento popolare - ancorché di solida espressione culturale – con i requisiti che devono possedere le attività di spettacolo, in coerenza con le norme nazionali ed i decreti e le linee guide regionali, che disciplinano le modalità con le quali tali attività devono essere svolte, ai fini del contenimento del contagio da COVID 19;
- l'attività di proiezioni cinematografiche all'aperto si presti in modo particolare a cogliere ed integrare gli aspetti succitati, anche sulle base di quanto sta avvenendo e si sta programmando in molte altre città, sia all'interno che all'esterno della Regione Emilia Romagna;

ART.1 - REQUISITI

Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del d. lgs. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione:

Requisiti di ordine generale:

- 1) L'operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 2) L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001;

Requisiti tecnico-professionali:

- iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al bando "Servizi" area merceologica "Servizi di organizzazione eventi".

Il possesso dei suddetti requisiti generali e tecnico-professionali dovrà essere oggetto di autodichiarazione da ciascun operatore economico partecipante.

Si ricorda agli operatori economici partecipanti che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La prestazione consiste nella realizzazione di proiezioni cinematografiche, a fruizione gratuita per il pubblico, presso Piazza Martiri, in Carpi (Mo), di seguito denominata **rassegna**.

L'importo a base di offerta è di euro 65.573,78+ iva 22%, per complessivi euro 80.000,00.

ART. 3 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento verrà effettuato in base al criterio del minor prezzo, individuato mediante percentuale unica di sconto sul valore complessivo stimato del contratto di cui all'art. 2.

L'Amministrazione, una volta ricevuti ed esaminati i preventivi di spesa, procederà alla conclusione del contratto con il miglior offerente, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della l. 120/2020, mediante trattativa diretta su MePA di Consip.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse e accessorie alle prestazioni richieste ad esclusione della sola IVA.

Non sono ammesse offerte a rialzo.

Il ribasso offerto in sede di preventivo sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzioni, qualora ammissibili e autorizzate dal direttore dell'esecuzione del servizio indicato all'art. 14 del presente capitolato.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'operatore economico, se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata indicativa dalla data di sottoscrizione fino al 14.09.2021.

È facoltà dell'Amministrazione, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016.

ART. 5 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Ancorché realizzata per conto del Comune di Carpi, incombe sull'aggiudicatario ogni responsabilità ed onere relativo alla realizzazione della rassegna.

L'aggiudicatario è pertanto a tutti gli effetti il soggetto organizzatore, e pertanto risulterà quale intestatario del permesso di pubblico spettacolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario dovrà: approntare il progetto artistico, tecnico e logistico - organizzativo della rassegna, con le modalità di seguito meglio specificate, e provvedere alla sua concreta realizzazione; predisporre il piano della sicurezza, comprensivo, oltre che dei consueti provvedimenti in ossequio alla normativa vigente in materia di sicurezza per i pubblici spettacoli, anche dei provvedimenti in ossequio alle normative, decreti e linee guida nazionali e della Regione Emilia – Romagna in materia di misure atte a prevenire il contagio da COVID 19 in occasione di pubblici spettacoli; richiedere il permesso di pubblico spettacolo e adire alla competente Commissione di Vigilanza per ottenere il necessario nulla osta, ottemperando alle prescrizioni della medesima; noleggiare le pellicole da proiettare, assolvere al pagamento dei diritti SIAE e alla tenuta e compilazione dei registri, se da quest'ultima richiesti; provvedere alla proiezione dei film; ideare e realizzare, con le modalità di seguito meglio specificate, la campagna promozionale della rassegna; oltre ad ogni altra responsabilità ed ogni altro onere, ancorché in questa sede non espressamente identificati, connessi allo status di realizzatore della rassegna.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CARPI

Previa verifica sul puntuale assolvimento da parte dell'aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali, il Comune di Carpi corrisponderà a quest'ultimo, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, il corrispettivo pari a quanto formulato in sede di offerta economica da parte

dell'aggiudicatario, che sarà liquidato entro i termini previsti dalla legge, secondo la scansione dettagliata dal successivo art. 17 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.

Inoltre, il Comune di Carpi, qualora necessario, metterà a disposizione dell'aggiudicatario circa 1.000 (mille) sedie da esterno certificate, restando in capo all'aggiudicatario l'onere della custodia delle medesime nel corso del loro utilizzo per la rassegna nonché ogni altro onere relativo alla movimentazione e/o alle altre operazioni connesse al loro utilizzo; metterà a disposizione la fornitura elettrica del Teatro Comunale (potenza 100 kW/h), se tale allaccio risultasse compatibile con il progetto tecnico e logistico formulato dall'aggiudicatario.

Infine, il Comune di Carpi provvederà ad adottare i provvedimenti di viabilità che dovessero rendersi necessari, sulla base di quanto previsto dal piano di sicurezza così come approvato dalla competente Commissione di Vigilanza.

ART. 7 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO (PROGETTO ARTISTICO)

La rassegna consisterà nella proiezione notturna della durata di dodici (12) giorni naturali e consecutivi, di un film diverso per ciascuna serata, **all'interno di un lasso temporale che va dal 27 agosto 2021 al 7 settembre 2021**.

I dodici (12) film saranno scelti dall'aggiudicatario, che in sede di offerta ne sceglierà almeno 2 per ogni gruppo, garantendo l'effettiva disponibilità al noleggio e quindi la proiezione dei film scelti.

Inoltre l'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità **di ulteriori tre proiezioni in altrettante giornate immediatamente successive, e cioè fino al 10 settembre compreso**, al fine di garantire l'eventuale recupero di proiezioni di film programmati e non svolti a causa del maltempo. Tale condizione vale anche nel caso in cui si trattasse di recuperare una proiezione interrotta nel corso della sua esecuzione.

La scelta dovrà essere effettuata all'interno dei seguenti gruppi di pellicole:

FILM ITALIANI

1. *Ossessione* di Luchino Visconti, 1943
2. *La dolce vita* di Federico Fellini, 1960
3. *Il Gattopardo* di Luchino Visconti, 1963
4. *I mostri* di Dino Risì, 1963
5. *Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?* di Ettore Scola, 1968
6. *Il giorno della civetta* di Damiano Damiani, 1968
7. *Amici miei* di Mario Monicelli, 1975
8. *Novecento* di Bernardo Bertolucci, 1976
9. *C'era una volta in America* di Sergio Leone, 1984

I CLASSICI

1. *Il monello* di Charlie Chaplin, 1921
2. *Casablanca* di Michael Curtiz, 1942
3. *Via col vento* di Victor Fleming, 1951
4. *Un tram che si chiama desiderio* di Elia Kazan, 1951
5. *Vacanze romane* di William Wyler, 1953
6. *A qualcuno piace caldo* di Billy Wilder, 1959
7. *Il buio oltre la siepe* di Robert Mulligan, 1962
8. *Il laureato* di Mike Nichols, 1967
9. *2001: Odissea nello spazio* di Stanley Kubrick, 1968
10. *Effetto notte* di François Truffaut, 1973

NUOVI CLASSICI

1. *The Blues Brothers* di John Landis, 1980
2. *Fuga per la vittoria* di John Huston, 1981

3. *Momenti di gloria* di Hugh Hudson, 1981
4. *Blade Runner* di Ridley Scott, 1982
5. *Victor Victoria* di Blake Edwards, 1982
6. *L'attimo fuggente* di Peter Weir, 1989
7. *Edward mani di forbice* di Tim Burton, 1990
8. *Mediterraneo* di Gabriele Salvatores, 1991
9. *Il gladiatore* di Ridley Scott, 2000

THRILLER E SPY STORY

1. *La finestra sul cortile* di Alfred Hitchcock, 1954
2. *Caccia al ladro* di Alfred Hitchcock, 1955
3. *Intrigo internazionale* di Alfred Hitchcock, 1959
4. *007 licenza di uccidere* di Terence Young, 1962
5. *La spia che venne dal freddo* di Martin Ritt, 1965
6. *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto* di Elio Petri, 1970
7. *Chinatown* di Roman Polanski, 1974
8. *Assassinio sull'Orient Express* di Sydney Lumet, 1974
9. *Assassinio sul Nilo* di John Guillermin, 1979
10. *I soliti sospetti* di Bryan Singer, 1995

La proposta dovrà essere caratterizzata da un ragionevole equilibrio tra opere di autori italiani e stranieri e tra generi diversi e dovrà contenere almeno DUE titoli per ciascun gruppo.

ART. 8 – STRUMENTAZIONI TECNICHE

Per la realizzazione della rassegna, l'aggiudicatario dovrà utilizzare strumentazioni e componenti impiantistiche e d'allestimento certificate a norma di legge. In particolare, tali strumentazioni e componenti dovranno essere adeguati all'ottenimento del migliore dei risultati possibili in termini di piacevolezza della visione, dell'ascolto e più in generale della fruizione da parte del pubblico, anche in considerazione delle dimensioni di Piazza dei Martiri, del contesto architettonico in cui è inserita, e dei vincoli meglio specificati nel successivo art.9

ART. 9 – PROGETTO LOGISTICO-ORGANIZZATIVO

L'aggiudicatario dovrà realizzare il progetto logistico-organizzativo tenendo conto dei seguenti vincoli:

- Le sedie per il pubblico dovranno essere disposte in modo da poter ospitare almeno 600 spettatori effettivi, avendo riguardo sia alle ordinarie prescrizioni in materia di sicurezza, sia alle predette prescrizioni in materia di misure atte a prevenire il contagio da COVID 19 in occasione di pubblici spettacoli.
- Le modalità di afflusso e deflusso del pubblico dall'area di spettacolo, sia in via ordinaria prima dell'inizio e dopo la fine dello spettacolo, sia per gli eventuali esodi in caso di emergenza, dovranno essere organizzate avendo riguardo, oltre che alle ordinarie prescrizioni in materia di sicurezza, anche alle predette prescrizioni in materia di misure atte a prevenire il contagio da COVID 19 in occasione di pubblici spettacoli; in particolare, dovranno essere adottate misure logistiche ed organizzative atte a prevenire e ad impedire il formarsi di assembramenti tanto nell'area di spettacolo, quanto in prossimità dei varchi di accesso/deflusso, quanto nelle immediate vicinanze.
- La fase di allestimento potrà avere inizio indicativamente già dal 23 agosto 2021, **ed il disallestimento completo dovrà concludersi inderogabilmente entro le ore 7.00 del 14 settembre 2021.**

- Durante il lasso temporale entro il quale si svolgerà la rassegna e le operazioni tecniche, logistiche ed organizzative ad essa connesse (comprensivo, oltre che della fase di proiezione dei film, anche delle fasi di allestimento e disallestimento, e dunque dal 23 agosto 2021 sino alle ore 7 del 14 settembre 2021), ogni giovedì e sabato, dalle ore 6,30 alle ore 15,30 la Piazza dei Martiri sarà pressoché interamente occupata dal mercato. Tanto il progetto logistico – organizzativo quanto, se necessario, il progetto tecnico dovranno tener conto di tale vincolo.
- Nel considerare l'area di ingombro della piazza destinata alle proiezioni e al pubblico, dovranno essere tenuti liberi da occupazioni gli spazi a ridosso delle uscite di emergenza del Palazzo dei Pio e in particolare: il passo degli Sbirri; la Torre dell'Orologio; l'accesso al cortiletto del Ninfeo; il passaggio a nord del Palazzo dei Pio. La stessa precauzione deve essere adottata qualora l'ingombro sia adiacente alle aree dei cantieri presenti attualmente in piazza. Tale disposizione è da ritenersi inderogabile nel corso delle fasi di allestimento e disallestimento, ed anche al di fuori degli orari effettivamente interessati dalle proiezioni. Potrà invece essere in tutto o in parte derogata qualora i passaggi succitati siano ricompresi nell'area di spettacolo, ricomprendendo in tale definizione anche tutti gli spazi necessari per garantire vie d'esodo, vie di emergenza, accessi a servizi pubblici.
- in merito alle valutazioni relative alla portata massima degli allestimenti proposti occorre tenere in considerazione la presenza del canale fognario di Carpi che insiste da Palazzo Scacchetti e per tutto il fronte del Palazzo dei Pio (come da piante allegate in calce al presente Capitolato, a farne parte integrante e sostanziale). Pertanto, eventuali pesi dovranno essere adeguatamente distribuiti al fine di non arrecare danno al sistema fognario;

Per la valutazione del sito e le considerazioni di ordine tecnico è obbligatorio effettuare il sopralluogo, che sarà da svolgere su appuntamento entro il giorno 19.07.2021, referente geom. Franco Zona, tel. 059/649053, 320/4341785, E-MAIL: franco.zona@comune.carpi.mo.it.

ART. 10 – PROMOZIONE

L'aggiudicatario è tenuto ad ideare, di concerto con i competenti uffici del Settore Cultura del Comune di Carpi, la campagna di promozione della rassegna, e a sostenerne le spese, entro un limite massimo di € 3.000 oltre IVA.

Su ogni strumento di comunicazione deve essere obbligatoriamente collocato lo stemma della Città di Carpi.

È data facoltà all'aggiudicatario, in qualità di soggetto attuatore, di apporre anche il proprio logo sugli strumenti promozionali, ovvero di essere menzionato in caso di comunicazione radiofonica o televisiva o new media.

È altresì data facoltà al concessionario di ricercare in autonomia eventuali sponsorizzazioni e trattenerne i proventi; tuttavia, l'apposizione dei loghi di eventuali sponsor sugli strumenti promozionali ovvero la loro menzione in caso di comunicazione radiofonica o televisiva o new media è in ogni caso subordinata all'insindacabile giudizio del Comune di Carpi.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà realizzare un'immagine, da proiettare sullo schermo prima dell'inizio dei film e al loro termine, sulla quale saranno riportati l'immagine coordinata della Carpi Estate, il titolo definitivo della rassegna e lo stemma della Città di Carpi.

In tutti i casi, posizionamento e dimensionamento dei loghi oltre che di eventuali scritte aggiuntive saranno subordinati all'insindacabile giudizio del Comune di Carpi.

ART. 11- ANNULLAMENTO DELLA PROIEZIONE

In caso di annullamento di una o più proiezioni per cause imputabili all'aggiudicatario, il Comune di Carpi applicherà una penale pari ad **euro 712,50 oltre IVA** per ogni proiezione annullata.

In caso di annullamento per cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'aggiudicatario, questi sarà tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, la sussistenza ovvero l'insussistenza di benefici in termini di minori costi derivanti dall'annullamento.

Qualora dall'annullamento derivino all'aggiudicatario minori costi, tale somma sarà dedotta dall'importo dovuto all'aggiudicatario.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

In applicazione della legge n. 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria.

In sede di stipula contrattuale la Ditta affidataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d'asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è costituita, a scelta dell'offerente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell'Unione delle Terre d'Argine, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria dell'Amministrazione –comune di Carpi

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari a ciò autorizzati.

Per i dettagli relativi alle specifiche modalità di versamento della garanzia definitiva si rimanda all'art. 13 della lettera di invito.

Al termine del rapporto il Comune procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE E DANNI MATERIALI

Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto dell'appalto ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando pertanto il Comune di Carpi - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale scopo la ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita all'esercizio dell'attività e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:

α) massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.000.000,00 per sinistro;
- euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 2.000.000,00 per danni a cose;

β) l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;

γ) l'estensione alla R.C. derivante alla ditta affidataria per tutti i danni derivanti da fatti, azioni od omissioni di qualsiasi persona - dipendente e non - della cui opera la stessa si avvalga per l'espletamento delle attività;

δ) l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta affidataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

ε) l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

il Comune di Carpi è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta affidataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La ditta affidataria dovrà comprovare l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia - almeno 10 gg. prima dell'inizio del servizio - all'Ufficio richiedente del Comune di Carpi, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico della ditta affidataria il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta affidataria stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del **Dott. Giovanni Lenzerini**, dirigente responsabile del settore A7, mentre il direttore dell'esecuzione verrà nominato successivamente con l'affidamento del servizio.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile dell'esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione del servizio indicato all'art. 14. **La ditta affidataria deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell'esecuzione del servizio negli orari d'ufficio, tramite mail e cellulare.**

Il direttore dell'esecuzione del servizio, nominato dall'Amministrazione, ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell'impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. La ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel servizio.

Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente notificata al Direttore dell'esecuzione del servizio e deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Il subappalto è consentito nella misura del 40% dell'importo del contratto secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 comma 2 del d. lgs. 50/2016.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del d. lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 1293/2016.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione appaltante al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.

La Ditta affidataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento avverrà a seguito di emissione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo dell'evento a cui il servizio si riferisce.

Il pagamento avverrà al termine della prestazione, ad avvenuto smontaggio.

La fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l'impegno di spesa.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall'esito positivo delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nella fattura emessa esclusivamente in forma elettronica:

- del CIG (codice identificazione gara);
- dell'impegno spesa come indicato nella conferma d'ordine;
- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento verrà effettuato in soluzione unica, a prestazione compiuta e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; l'importo sarà contabilizzato al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento della fattura sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, la fattura potrà essere accettata dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.

La fattura, intestata al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovrà essere trasmessa in modalità telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata fornitori@pec.comune.carpi.mo.it e dovrà contenere il codice CIG.

Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 111 e 112 del codice dei contratti, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione della fattura sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta e degli eventuali subappaltatori. L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del Codice dei contratti.

ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale. La verifica di conformità è effettuata dal responsabile unico del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 102. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Qualora il DURC della Ditta assegnataria segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO e SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica sul portale MePa (Mercato elettronico per la pubblica amministrazione) ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

La ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di bollo, nonché le imposte e tasse presenti e future, a esclusione dell'IVA.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il fornitore si assume l'obbligo del versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, essendo i documenti di stipula generati dal portale MEPA soggetti al tributo nella misura di € 16,00.

ART. 20 – PENALITA'

Qualora la ditta assegnataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale forfettaria di euro 712,50 (oltre IVA).

L'applicazione della penale sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti o con escussione della cauzione definitiva riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.

La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto con lettera raccomandata o posta certificata per iscritto all'Assegnatario. La ditta potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; l'Amministrazione si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

Rientrano fra le penalità di cui al presente articolo anche quelle previste dall'art. 11 del presente Capitolato.

ART. 21 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.

La ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

La ditta affidataria è tenuta altresì all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

La ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (d. lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679).

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.

ART. 22 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente avviso;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal RUP;
- accertamento della sussistenza, in capo alla ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 superi la soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento a carico della ditta affidataria;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 23 – DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la normativa di riferimento di cui in premessa del presente capitolato.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena. E' sempre esclusa la giurisdizione arbitrale.

ART. 24 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI

La Ditta affidataria è tenuta alla piena e intera osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale di appalto. La Ditta affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui i servizi in oggetto appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti, nonché le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso.

ART. 25 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, al codice dei contratti pubblici (d. lgs 50/2016), al dpr 207/2010 per le parti ancora in vigore, alla L. n. 120/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) e successive modifiche, D.L.n. 183/2020 (Decreto mille proroghe) e alle Linee guida Anac.

ART. 26 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

L'informativa completa denominata "Utenti settore A7 Cultura" può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213".